



Cod. N1/O11
Cod. Area Legale/ne

CNAPPC
Prot.: 0000978
Data: 21/12/2011
Uscita

Al Consiglio dell' Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
VARESE

Oggetto: Rif. Vs. nota del 15 novembre 2011, prot. n. 1743/MS/dd.

Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.

Nella specie, si tratta di compensi preventivamente stabiliti a forfait e quindi, come riportato nell'art. 2, lettera d) della L. 2 marzo 1949 n. 143 (Tariffa professionale ingegneri ed architetti), a discrezione.

Venuta meno la corresponsione del dovuto, giusto quanto già concordato, da parte del professionista committente, si domanda quale modalità seguire per giungere alla determinazione di quanto spettante per il lavoro svolto su cui richiedere, con ogni probabilità, il visto di congruità al proprio Ordine professionale, per poi adire la competente giustizia per poter essere pagati.

In questo caso le competenze potrebbero essere calcolate a vacazione, cioè in ragione del tempo impiegato per il loro svolgimento, non potendosi seguire il criterio discrezionale preventivamente pattuito, data l'insolvenza della parte committente.

Tali compensi previsti alla lettera c), art. 2 di Tariffa, dovranno essere valutati in base al disposto dell'art. 4 della L. 143/49 e successive tenendo conto delle variazioni intervenute col D.M. 03.09.'97, pubblicato sulla G.U. del 04.12.'97, n. 283, per cui attualmente il compenso orario è, per il professionista incaricato, pari ad € 56,81 mentre prima delle variazioni summenzionate era pari ad € 9,30 per ogni ora o frazioni di ora.

Si dovrà, altresì, tenere conto, nella determinazione oraria delle spettanze, di non superare il limite delle dieci ore di lavoro giornaliero (art. 4 della T.P.) valutando a parte ed in aggiunta le spese come previste dall'art. 6 di Tariffa con esposizione delle stesse a piè di lista.

Non ci si può esimere, infine, dal fare una riflessione in merito alla tipologia del rapporto lavorativo su cui si sono chiesti chiarimenti.





Trattasi, difatti, di rapporto di lavoro parasubordinato, ex art. 409 n. 3 C.p.c., contraddistinto da continuità, coordinazione, e carattere prevalentemente personale della prestazione.

Il requisito della continuità ricorre allorché è in essere un rapporto di durata, implicante attività di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina le prestazioni, assumendo una posizione di preminenza economica paragonabile a quella del datore di lavoro, essendoci, presumibilmente, anche orari prestabiliti di lavoro.

Il requisito della coordinazione sussiste, inoltre, nel momento in cui il collaboratore, con la propria attività, opera per il raggiungimento dei fini del soggetto collaborato, senza impiego di mezzi organizzati e con prevalenza del carattere personale della prestazione lavorativa, con una autonomia del collaboratore nella scelta delle modalità per l'esecuzione della prestazione.

Si ritiene, pertanto, di essere, più propriamente, nel caso di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che potrebbe essere esaminato dinanzi ad un giudice del lavoro al fine di individuare il momento costitutivo del rapporto, la continuità, la coordinazione, ed il carattere prevalentemente personale della prestazione, e, di conseguenza, la corrispondente corresponsione economica.

In subordine, sempre dinanzi al giudice del lavoro, potrebbe anche essere, altresì, valutata l'ipotesi di una forma di lavoro dipendente, da compensare economicamente in base a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale dei dipendenti di studi professionali.

Con i migliori saluti.

Il Presidente del Dipartimento
Mercato, compensi e competenze professionali
(arch. Pasquale Caprio)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente dell'Ufficio di Coordinamento
(arch. Raffaello Frasca)

